

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 146**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007

*(Parere ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 luglio 2007)**


---



*Al Ministro  
dell'Economia e delle Finanze  
18429*

59

Roma, 20.07.2007



*Illustre Presidente,*

così come prescritto dall'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mi prego di inviarLe la prevista relazione sulla destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per l'anno 2007, che ho contestualmente provveduto a trasmettere anche al Presidente della Camera dei Deputati, On. Bertinotti.

*Con miglior salute,*

*F. Pedullone*

Sen. Franco Marini  
Presidente del Senato della Repubblica  
Palazzo Madama  
Roma

B



# *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

## **Relazione ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge**

**28 dicembre 2001, n.448**

Com'è noto l'articolo 46, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha istituito, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, il Fondo Unico per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa, al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato alle corrispondenti autorizzazioni legislative.

In attuazione del comma 4 del predetto articolo, la legge 23 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha disposto la confluenza nel Fondo per gli investimenti delle risorse indicate nell'apposito allegato 2.

In particolare, sono confluite nel Fondo relativo agli incentivi per le imprese (centro di responsabilità "1 - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro", capitolo n. 7005/p, U.P.B. 1.2.3.4.), le risorse relative all'agevolazione delle esportazioni a pagamento differito, pari a complessivi 68.523.000 euro, indicate con riferimento alle seguenti leggi:

1. **legge 27 dicembre 1983, n. 730** recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* – Titolo IV – Disposizioni in materia di esportazioni – articolo 18, ottavo e nono comma, per un importo di euro 53.000.000;
2. **legge 7 agosto 1997, n. 266** recante *Interventi urgenti per l'economia*, articolo 12, secondo comma, per un importo di € 15.523.000.

Tuttavia, l'effettiva attuale disponibilità delle risorse si è ridotta di: a) € 2.328.459,51 per effetto degli accantonamenti disposti in base all'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007 (L.296/2006); b) € 50.000.000,00 per effetto degli accantonamenti disposti in base all'articolo 1, comma 758, della citata legge finanziaria.

Di conseguenza, il totale disponibile è per il momento pari a 16.194.540,49 euro. I 50 milioni di euro citati in precedenza tra le risorse accantonate potranno rendersi, in seguito, disponibili ai sensi del predetto comma 758 e seguenti, condizionatamente al parere positivo di Eurostat ai fini dell'impatto sui saldi di finanza pubblica, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accertamento delle somme effettivamente versate dai datori di lavoro del settore privato con più di 50 addetti nell'ambito del "*Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile*".

Da un punto di vista operativo, le risorse relative alle menzionate leggi sono gestite attraverso il Fondo 295, costituito dalla legge 295/73, che finanzia gli interventi originariamente previsti dalla legge 227/77 e poi disciplinati dal D.lgs. 143/98, come modificato dal D.lgs. 170/99, nonché dalle leggi 100/90 e 19/91. Il Fondo 295, di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, è gestito, in virtù del D.lgs. 143/98 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) e dell'art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59), dalla SIMEST S.p.A sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero del commercio internazionale ed è amministrato da un Comitato Agevolazioni composto da rappresentanti del citato Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante designato dalle Regioni e da uno designato dall'ABI, nonché, per gli interventi di cui alla legge 19/91, da un rappresentante della Regione o della Provincia Autonoma del Triveneto territorialmente interessata alle singole iniziative.

Il Fondo concede interventi agevolativi relativi a:

- a) crediti all'esportazione, in relazione ad operazioni di finanziamento di forniture all'estero di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi di origine italiana (D.lgs. 143/98);
- b) investimenti all'estero, in relazione a crediti ottenuti dalle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.A. in paesi non appartenenti all'Unione Europea (L.100/90 recante *Norme sulla*

*promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero e successive modificazioni)* e ai crediti ottenuti dalle imprese del Triveneto per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero partecipate dalla FINEST S.p.A. in paesi dell'Europa Centrale e Orientale (L. 19/91 recante *Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia della provincia di Belluno e delle aree limitrofe*).

In particolare, si richiama l'attenzione sul fatto che le risorse confluite nel Fondo unico alimentano gli interventi agevolativi relativi al credito all'esportazione, la cui particolare operatività rende necessaria la disponibilità sia per competenza che per cassa degli stanziamenti disposti annualmente dalla legge finanziaria. L'intervento pubblico, infatti, non si configura come un contributo agli interessi "classico" alla produzione e agli investimenti, che in mancanza degli stanziamenti annuali o delle disponibilità per competenza e cassa dei rifinanziamenti di leggi esistenti può essere semplicemente disattivato. L'intervento in questione, invece, provvede, in assoluta analogia con quanto in vigore presso i nostri paesi concorrenti<sup>1</sup>, alla stabilizzazione del tasso di interesse, permettendo all'esportatore italiano di offrire alla controparte estera un credito a tasso fisso per tutta la durata dell'operazione (da due a quindici anni in base alle regole internazionali), pur finanziandosi a tasso variabile.

Il sostegno pubblico, quindi, si configura tecnicamente come un incentivo ma rappresenta un intervento strutturale finalizzato alla copertura del costo, per l'esportatore o per la banca finanziatrice, costituito dal differenziale tra il tasso fisso offerto alla controparte e il tasso variabile corrisposto all'istituto finanziatore. Se durante il periodo il tasso variabile a carico dell'esportatore risulta superiore al tasso fisso concesso alla controparte estera, il Fondo versa all'esportatore la differenza. In caso contrario (tasso variabile inferiore al fisso) è l'esportatore a corrispondere la differenza al Fondo (cd. contributi negativi). In questo contesto, è fondamentale evidenziare che con l'intervento

---

<sup>1</sup> L'intervento in questione è regolato da un'intesa internazionale raggiunta in ambito OCSE, denominata *Consensus*, che regola, ai fini di parità di concorrenza e di riduzione degli oneri per i bilanci pubblici, l'operatività dello strumento. Tale intesa è vincolante per i paesi dell'Unione Europea, in quanto è stata recepita in provvedimenti normativi formali.

si assume un'obbligazione giuridica per l'intera durata dell'operazione, come detto compresa tra due e quindici anni.

In aggiunta, si segnala che l'operatività del Fondo 295 in materia di credito all'esportazione comprende i contributi per le operazioni di smobilizzo pro-soluto (*forfaiting*), che rappresenta lo strumento in assoluto prevalente per il sostegno pubblico all'esportazione delle piccole e medie imprese (PMI). Tale tecnica consente alle PMI di liberarsi del rischio dell'operazione cedendo definitivamente la titolarità del credito ad un istituto finanziario. La SIMEST interviene con un contributo relativo alla differenza tra il tasso di sconto applicato all'operazione dall'istituto finanziario e quello ritenuto congruo, sulla base degli accordi internazionali raggiunti, in sede OCSE, dalla SIMEST stessa.

Infine, va sottolineata l'importanza degli interventi agevolativi relativi agli investimenti all'estero (leggi 100/09 e 19/91), che rappresentano la concretizzazione del sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese nazionali, cui è stata assegnata dal Governo un'assoluta priorità all'interno della politica economica estera. Anche in questo caso viene assunta un'obbligazione giuridica di corrispondere semestralmente per tutta la durata del finanziamento il contributo previsto dalle leggi citate.

Nel 2006 gli interventi relativi al credito all'esportazione (D.lgs. 143/98) hanno riguardato 123 operazioni (146% di quelle approvate nel 2005) per 3.715 milioni di euro, (98% rispetto al 2005), di cui 87 operazioni (161,1% di quelle accolte nel 2005) per 1.356 milioni per operazioni di smobilizzo su crediti fornitore, e 36 operazioni (120% di quelle accolte nel 2005) per 2.359 milioni di euro (109,8% rispetto al 2005) per finanziamenti su crediti acquirente. In totale, per il credito all'esportazione l'impegno di spesa del Fondo è stato pari a 141,2 milioni di euro, con un'incidenza sul volume delle operazioni agevolate scesa al 3,8% per unità di importo accolto a fronte del 4% dell'anno precedente. La diminuzione dei volumi accolti rispetto al 2005 è fortemente influenzata dall'introduzione di nuove modalità di istruttoria delle operazioni multifornitura. Tali operazioni, che fino a tutto il 2005 sono state accolte per l'intero ammontare del credito capitale dilazionato, dal 2006 sono inizialmente accolte per importi pari ad un terzo del credito capitale dilazionato subordinando l'accoglimento degli altri due terzi al progressivo espletamento delle singole forniture e, conseguentemente, allo slittamento

temporale dell'importo via via accolto. Gli interventi relativi ai finanziamenti per investimenti all'estero (L.100/90 e L.19/91), invece, hanno riguardato 11 operazioni per 363,5 milioni di euro registrando un aumento di circa il 160% in termini di importo e il 34% in termini di iniziative. L'impegno di spesa per contributi alle operazioni accolte nel 2006 è stato pari a 50,6 milioni di euro, con un'incidenza sull'ammontare dei finanziamenti del 13,92% a fronte dell'11,94% rilevato l'anno precedente. Tale aumento è dovuto all'andamento al rialzo dei tassi di riferimento passati dal 4,18% mediamente registrato nel corso del 2005 al 4,75% nel 2006.

Dell'andamento del Fondo 295 si è dato più ampio conto al Parlamento con la trasmissione, avvenuta con lettere del Ministro dell'economia e delle finanze n.21170 dell'11 ottobre 2006, della Relazione annuale prevista dall'art.18 del D.lgs.143/98.

Ciò posto, gli importi stanziati sul capitolo 7005 per le leggi indicate al punto 1 e 2, pari a complessivi € 16.194.540,49, sono destinati al capitolo 7298 denominato *“Conferimento ad integrazione del Fondo 295/1973 gestito dalla SIMEST S.p.a. destinato ad interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo”*, preordinato al finanziamento degli interventi descritti.